

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una società cooperativa denominata "CON.ART.FIDI. - CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI FRA IMPRESE ARTIGIANE E PICCOLE IMPRESE DELLA REGIONE BASILICATA (CON.FIDI.) - SOCIETA' COOPERATIVA" ed in forma abbreviata "CON.ART.FIDI. - SOC. COOP.". La cooperativa è un confidi a mutualità prevalente, istituito e regolato, oltre che dalle norme di legge in materia di società cooperative, dalla disciplina di settore di cui all'art. 13 del D.L. 30 settembre n. 269, convertito in legge il 24 novembre 2003 n. 326 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 2

La cooperativa ha sede nel Comune di Lavello, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Competente ufficio del registro delle imprese.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile, istituire o sopprimere unità locali, sedi secondarie, succursali, filiali, anche in altri comuni del territorio nazionale, nonchè di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

ARTICOLO 3

La società ha durata fino al 31(trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione straordinaria dell'assemblea dei soci.

OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 4

La cooperativa ha per oggetto, in via esclusiva, l'attività di prestazione mutualistica e imprenditoriale, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle riserve di attività previste dalla legge, di garanzia collettiva dei fidi nonchè dei servizi ad essa connessi e strumentali, e precisamente:

A) attività di garanzie collettive volte a favorire l'accesso al credito delle imprese e dei liberi professionisti soci per finanziamenti a breve, medio e lungo termine da parte delle Banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie reali e personali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio nonchè utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie;

B) servizi connessi e/o strumentali all'attività di garanzia collettiva dei fidi, svolti in via accessoria a quest'ultima, con finalità coerenti con essa, che consentono di svilupparla.

Per servizi connessi si intendono i servizi di consulenza in materia di finanza d'impresa nei confronti esclusivamente dei propri soci, a condizione che sia strettamente finalizzata al rilascio della garanzia mutualistica propria o di terzi e le attività previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 consistenti nella stipula di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate.

Per servizi strumentali si intendono i servizi ausiliari all'attività svolta quali l'acquisto di immobili esclusivamente funzionali all'esercizio dell'attività principale e l'assunzione di partecipazioni esclusivamente in altri confidi o banche di garanzia collettiva fidi ovvero in altri intermediari finanziari che in base a specifici accordi rilascino garanzie ai propri soci nonchè in società costituite per la prestazione di servizi strumentali.

Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonchè utilizzati, in funzione di garanzia, depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

La cooperativa può gestire i fondi destinati alla prevenzione del fenomeno dell'usura ai sensi e nel rispetto della legge n.108/1996 ed eventuali successive modificazioni.

La cooperativa può avvalersi di cogaranzie, controgaranzie, riassicurazioni e ogni altra protezione di rischio fornite da altri soggetti abilitati dalla legge.

La cooperativa potrà operare anche mediante la partecipazione a reti tra cofidi aventi scopo analogo o connesso al proprio.

La cooperativa potrà, previa iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario, svolgere le altre attività previste dal comma 32 dell'art. 13 del decreto legge 269/2003.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società cooperativa potrà compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati,

all'uopo concedendo le opportune garanzie; assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese affini, partecipare a consorzi ed a raggruppamenti d'impresa, nonché concorrere a gare ed appalti pubblici.

OPERATIVITA'

ARTICOLO 5

La Cooperativa svolge la propria attività a favore dei soci e potrà, ricorrendone i requisiti di legge, operare anche nei confronti di soggetti non soci.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

I criteri e le modalità di svolgimento della propria attività saranno stabiliti dai regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'art. 2521 c.c.

ARTICOLO 6

La cooperativa può stipulare convenzioni con uno o più enti e istituzioni creditizie e finanziarie per la concessione di crediti agli operatori richiedenti, per i quali essa rilascerà prestazioni di garanzia.

SOCI

ARTICOLO 7

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al limite di legge. Possono far parte della Cooperativa le imprese iscritte all'albo previsto dalla legge n. 443 dell'8 agosto 1985 e successive modifiche e integrazioni.

Possono inoltre essere soci della cooperativa le altre micro, piccole e medie imprese, come definite dal comma 8 del d.l. 269/2003.

Possono far parte i liberi professionisti e le società ed associazioni tra professionisti.

Ai sensi ed alle condizioni del comma 9 dell'art. 13 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, alla cooperativa possono partecipare anche le imprese di maggiori dimensioni.

Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni possono sostenere l'attività della cooperativa con le modalità e nei limiti previsti dal comma 10 dell'art. 13 d.l. 269/2003.

ARTICOLO 8

I soci devono favorire gli interessi della cooperativa e sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali.

Le imprese non devono avere in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di fallimento ed il loro titolare o i loro rappresentanti non devono aver subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai Pubblici Uffici.

AMMISSIONE A SOCIO

ARTICOLO 9

L'impresa, che intende diventare socio della cooperativa, deve presentare domanda scritta, utilizzando apposita modulistica, all'organo amministrativo.

La domanda deve contenere esplicitamente l'obbligo da parte del richiedente di osservare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della società, che deve dichiarare di conoscere per averne presa visione.

Nella domanda l'aspirante socio deve indicare l'ammontare della quota che intende

sottoscrivere e deve impegnarsi al pagamento dell'eventuale tassa di ammissione o equivalente, prendendo atto che la stessa non sarà in alcun caso rimborsabile.

ARTICOLO 10

L'ammissione di un nuovo socio, ai sensi dell'art. 2528 cod. civ., è fatta con deliberazione degli amministratori.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre agli importi della quota sottoscritta e della tassa di ammissione od equivalente, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea su proposta degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, deve deliberare in occasione della sua prima riunione.

Le determinazioni assunte dagli amministratori in merito all'ammissione dei nuovi soci devono essere illustrate nella relazione al bilancio.

QUOTE

ARTICOLO 11

La società è a capitale variabile che, in ogni caso, non può essere inferiore ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), ai sensi del comma 12, art. 13 del D.L.

30/9/2003 n. 269.

Il capitale è suddiviso in quote, anche di diverso ammontare, ciascuna di importo comunque non inferiori al minimo, né superiore al massimo stabilito dalla legge per le Cooperative.

Le quote devono essere espresse in unità di euro, senza cifre decimali.

Nessun socio può detenere una quota di partecipazione superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Le quote sono nominative, indivisibili e non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute a terzi con effetto verso la cooperativa; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il capitale sociale è formato da: quote sottoscritte e versate dai singoli soci secondo quanto sopra precisato, e quote attribuite ad ogni singolo socio per aumento gratuito del capitale sociale a seguito di imputazione di risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o da riserve patrimoniali derivanti da contributo dello Stato, degli Enti locali e/o territoriali o da altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 1, comma 881 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), sempreché successive disposizioni di legge non impongano una diversa destinazione.

Tali quote sono assegnate ai soci in proporzione a quelle già possedute, sottoscritte e versate da ogni singolo socio e le stesse sono soggette alle limitazioni contenute nell'articolo 16.

Le quote di capitale provenienti dall'imputazione dei contributi di cui all'articolo 1,

comma 881 della predetta legge 296/06 non è computata nel quorum richiesto per la costituzione e la deliberazione delle assemblee in seduta ordinaria e straordinaria e non da diritto di voto.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

ARTICOLO 12

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, morte o cessazione dell'azienda, quando si tratta di soci imprenditori individuali;
- per recesso, esclusione, chiusura della liquidazione, quando si tratta di soci imprese costituite in forma societaria.

La delibera con cui viene dichiarata la perdita della qualità di socio deve essere tempestivamente annotata, a cura degli amministratori, nel libro soci.

RECESSO

ARTICOLO 13

Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge, nel caso di scioglimento e messa in liquidazione della società, e solo se non hanno in corso operazioni assistite dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale nè può essere esercitato, ai sensi dell'art.2530 c.c, prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella cooperativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio nel quale è stato accolto.

ESCLUSIONE

ARTICOLO 14

L'esclusione del socio, oltre che nel caso previsto dall'articolo 2531 c.c., per il mancato pagamento della quota, può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dei competenti organi o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa di cui all'art. 8.2 del presente statuto.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio interessato.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esclusione ha effetto dalla relativa annotazione sul libro soci.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti

mutualistici pendenti.

MORTE DEL SOCIO

ARTICOLO 15

In caso di morte del socio l'erede può subentrare in qualità di socio, purchè in possesso dei requisiti, previsti dall'art. 8 del presente statuto.

In caso contrario deve chiedere la liquidazione della quota.

In caso di pluralità di eredi non è ammesso il subentro e gli stessi hanno titolo per chiedere la liquidazione della quota.

Gli eredi, per ottenere il rimborso della quota, dovranno presentare atto notarile o atto sostitutivo di notorietà o altra idonea documentazione comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione.

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

ARTICOLO 16

In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della quota avverrà, a favore degli aventi diritto, sulla base del suo valore nominale, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della cooperativa.

Il sovrapprezzo eventualmente versato non è rimborsabile.

Il pagamento della quota liquidata deve avvenire entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

Il consiglio di amministrazione potrà, tuttavia, rimandare, ma non oltre il termine di 2 anni, il rimborso delle quote, senza riconoscimento di interessi, ove accerti che i

rimborsi stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20% della consistenza complessiva del patrimonio sociale.

Le quote relative ai soci receduti od esclusi non riscosse entro il quinquennio dalla data della loro esigibilità, saranno considerate prescritte e verranno incamerate dalla cooperativa.

Per quanto attiene la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi si applica l'art. 2536 c.c.

In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della quota avverrà a favore degli aventi diritto esclusivamente sulla base dell'importo versato a titolo di capitale sociale dal socio uscente, recesso o deceduto, ridotto in proporzione alle perdite imputabile al capitale ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti a qualsiasi titolo nei confronti della cooperativa.

Non verranno considerate le quote attribuite in virtù di aumenti gratuiti del capitale effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 881 della legge 296/2006 e di cui all'ultima parte dell'articolo 11 dello statuto sociale.

E' pertanto vietata la distribuzione delle riserve del CON.FIDI. e della parte di capitale sociale formatasi ai sensi dell'articolo 1, comma 881 della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) in quanto tale parte di capitale sociale non può essere ripartito tra i soci, sia durante la vita della società, sia all'atto del suo scioglimento.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 17

Gli organi sociali della società sono:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio sindacale.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 18

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ciascun socio ha diritto ad 1 (un) voto qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

I soci possono farsi rappresentare soltanto da altri soci.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 10 (dieci) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla cooperativa.

Il voto non può essere delegato agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti della cooperativa e agli altri soggetti indicati nell' art. 2372, comma 5, c.c.

ARTICOLO 19

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio di amministrazione, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In considerazione dello svolgimento di assemblee separate, di accertamenti complessi relativi alle posizioni mutualistici di un numero elevato di soci presso gli Istituti di credito convenzionati, di innovazioni legislative ovvero di altre particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto proprio della società, l'organo amministrativo può deliberare l'utilizzo, nei casi espressamente previsti dalla legge e da motivare nella relazione sulla gestione, del maggior termine di 180 giorni entro cui convocare l'assemblea annuale dei soci.

Essa:

- a) approva il bilancio d'esercizio;
- b) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca gli amministratori;
- c) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e) delibera il conferimento dell'incarico di certificazione di bilancio ad una società di revisione ove ciò sia obbligatorio per legge;
- f) approva, con le maggioranze dall'assemblea straordinaria, i regolamenti previsti dal presente statuto;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

I soci, che rappresentano almeno un decimo dei voti, possono chiedere per iscritto la convocazione dell'assemblea per la trattazione di determinati argomenti.

Gli amministratori devono convocare l'assemblea entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta.

ARTICOLO 20

L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365 c.c., per deliberare su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla legge.

Sono demandate all'assemblea straordinaria l'introduzione e la soppressione delle clausole statutarie che prevedono i divieti relativi alla distribuzione di dividendi, alla remunerazione degli strumenti finanziari, ove utilizzati, ed alla distribuzione di riserve nonché l'obbligo di devoluzione del patrimonio della cooperativa nel caso di liquidazione.

ARTICOLO 21

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere convocata, presso la sede sociale o in altro comune della Regione, con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo e l'ora della adunanza.

La convocazione deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la riunione in uno dei seguenti modi:

- mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- mediante pubblicazione su un quotidiano a tiratura regionale o meridionale;
- mediante lettera raccomandata inviata o consegnata direttamente a tutti i soci;
- mediante avviso inviato a mezzo di posta elettronica certificata (Pec).

Nell'avviso di convocazione potrà essere indicata anche la data della seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima.

ARTICOLO 22

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente vicario o dal vice presidente più anziano di età.

In assenza è presieduta dal membro del consiglio di amministrazione presente più anziano. In mancanza il presidente viene nominato dall'assemblea a maggioranza relativa dei voti presenti.

L'assemblea nomina il segretario che può essere anche persona estranea alla società e, ove occorra, due scrutatori.

Nel caso di assemblea straordinaria o comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, la funzione di segretario deve essere svolta da un notaio.

Le deliberazioni devono essere fatte constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario, redatto senza ritardo ai sensi dell'art. 2375 c.c..

ARTICOLO 23

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei voti spettanti ai soci della cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti e/o rappresentati;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un

maggior numero di voti.

In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

In caso di parità di età risulta eletto il socio iscritto da più tempo alla cooperativa.

ARTICOLO 24

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei voti spettanti ai soci della cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti che costituiscono almeno tre quinti dei soci presenti e/o rappresentati;

- in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di un terzo dei voti spettanti ai soci della cooperativa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

ARTICOLO 25

Alla eventuale convocazione dell'assemblea dei soci successiva alla seconda si applicano le disposizioni previste per l'assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione.

La convocazione deve essere fatta entro 30 (trenta) giorni dalla data della precedente assemblea e nel rispetto delle formalità previste per la convocazione dell'assemblea, mediante nuovo avviso.

ARTICOLO 26

Le votazioni, di norma vengono effettuate per alzata di mano, con prova e controprova.

L'assemblea può decidere, con la maggioranza dei voti presenti, che le votazioni avvengano per voto segreto.

ASSEMBLEE SEPARATE

ARTICOLO 27

Le assemblee separate dovranno essere convocate quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2540 c.c.

Le assemblee separate potranno inoltre essere convocate quando il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario in relazione alla distribuzione territoriale dei soci, o alla materia da trattare o in presenza di particolari categorie di soci.

Esse provvedono alla nomina dei delegati che parteciperanno all'assemblea generale, quali portatori dei voti espressi dalle singole assemblee separate.

Alle assemblee separate si applicano le norme stabilite alle assemblee in ordine alla convocazione, alla validità della costituzione e delle deliberazioni, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

Le assemblee separate:

- sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine del giorno dell'assemblea generale.

Qualora si tratti di assemblee territoriali il luogo dell'adunanza deve essere fissato in un comune del territorio interessato;

- possono svolgersi in date differenti tra loro, purchè tutte con un anticipo di almeno 8 giorni rispetto alla data della prima convocazione dell'assemblea generale;

- sono validamente costituite e deliberano con le stesse maggioranze per le assemblee

dei soci;

- sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da un vice presidente o dal consigliere delegato dal consiglio o, in mancanza, da altro soggetto eletto dall'assemblea stessa.

Le assemblee separate deliberano su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ciascuno di essi, provvedono alla nomina dei delegati e/o dei loro supplenti, che devono essere soci della cooperativa.

La nomina dei delegati avviene con le stesse modalità previste per la nomina degli amministratori.

I delegati saranno portatori, nell'assemblea generale, della totalità dei voti favorevoli, contrari e astenuti, espressi dai soci partecipanti in proprio o per delega all'assemblea separata.

Nella nomina dei delegati devono essere rappresentate proporzionalmente anche le minoranze espresse dall'assemblea separata.

Per le nomine alle cariche sociali i delegati sono portatori in assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato.

Ciascun delegato non può rappresentare più di n. 10 (dieci) voti o frazione.

Non può essere nominato delegato il socio che ricopre cariche nell'ambito della cooperativa o che ne sia dipendente.

Il verbale di ogni singola assemblea separata dovrà essere redatto e sottoscritto tempestivamente dal presidente dell'assemblea e dal segretario e trasmesso al consiglio di amministrazione per la trascrizione nel libro verbali delle assemblee.

All'assemblea generale possono assistere anche i soci che abbiano preso parte alle assemblee separate. Non spetta loro diritto di intervento e di voto.

Le delibere delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

Per l'impugnazione delle assemblee generale si applica il comma 5 dell'articolo 2540 c.c.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 28

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), scelti esclusivamente tra i soci imprese individuali o mandatari delle imprese socie costituite in forma di società. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti nei limiti di legge.

Gli Amministratori, ai sensi dell'art. 2387 c.c. e del D.lgs. 385/1995 e relativi regolamenti di esecuzione, all'atto della loro nomina devono essere in possesso degli speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia e non devono trovarsi in situazioni impeditive nè in cause di decadenza e sospensione delle loro funzioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più amministratori il consiglio può completarsi a norma dell'art. 2386 c.c.-. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare

senza indugio l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori che subentrano in corso di mandato scadono contemporaneamente a quelli in carica. Se vengono meno tutti i componenti del consiglio di amministrazione, le formalità per la convocazione di urgenza della assemblea sono assunte dal collegio sindacale che, nel frattempo, compie gli atti di ordinaria amministrazione. L'eventuale compenso degli amministratori è stabilito dall'assemblea. La remunerazione del presidente, vice presidente e degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Agli amministratori compete, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

ARTICOLO 29

Il Consiglio, nella sua prima riunione, provvede alla nomina del presidente e di uno o più vice presidenti.

In questo secondo caso deve essere indicato il vice presidente vicario.

Il vice presidente vicario, sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

In caso di assenza od impedimento del vice presidente vicario lo sostituisce in vice presidente più anziano di età.

ARTICOLO 30

Il Consiglio di amministrazione è convocato, dal presidente, sia nella sede sociale o altrove tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale.

La convocazione deve essere inviata almeno 5 giorni prima di quello fissato prima per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

Le riunioni totalitarie del consiglio di amministrazione, tenute con la presenza dell'intero collegio sindacale, sono valide anche senza preventiva convocazione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente.

In caso di assenza od impedimento del presidente o di altro vice presidente la riunione è presieduta dal consigliere più anziano d'età.

Il consiglio di amministrazione nomina un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori; la presenza alle riunioni può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni, salvo diversa esplicita richiesta, sono palesi.

A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede la seduta.

I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto la mansione di segretario.

ARTICOLO 31

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e può quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che statutariamente o per legge sono riservati all'assemblea.

Esso può a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- deliberare il rilascio di garanzie nell'ambito delle convenzioni stipulate e del regolamento;
- redigere ed aggiornare i regolamenti che disciplinano i rapporti tra la cooperativa e i soci, i regolamenti tecnici relativi alle modalità operative di concessione delle garanzie e i regolamenti sulle assemblee;
- nominare e revocare il direttore generale e determinarne i relativi poteri;
- istituire eventuali fondi monetari indisponibili da utilizzare in funzione delle garanzie;
- adeguare lo statuto a disposizioni normative e di vigilanza;
- fissare annualmente l'importo della tassa di ammissione dei nuovi soci che resterà immutata sino a nuova deliberazione;
- dispensare, in casi particolari, dal versamento della tassa di ammissione.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei poteri ad uno o più consiglieri o ad un comitato esecutivo composto da non più di tre membri, di cui fanno parte di diritto il Presidente e il Vice presidente vicario.

Non possono essere delegate le materie previste dall'art. 2381 del c.c. nè i poteri in materia di ammissione, di recesso e di escussione dei soci nè le decisioni che

incidono sui rapporti mutualistici ai soci.

ARTICOLO 32

Il presidente del consiglio di amministrazione o il vice presidente che lo sostituisce per assenza o impedimento ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Egli è pertanto autorizzato a riscuotere somme da pubbliche amministrazioni, enti finanziari, istituti di credito e privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone quietanza liberatoria.

Egli ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione; può anche effettuare compromessi e transazioni.

Egli ha pure la facoltà di rappresentare la cooperativa nelle assemblee delle società od enti partecipati, esercitandovi il diritto di voto.

ARTICOLO 32 BIS

Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale. La direzione della società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono di competenza del direttore generale.

Il direttore generale:

- partecipa ai lavori del consiglio di amministrazione senza diritto di voto e garantisce una efficace gestione dell'operatività aziendale;
- costituisce il vertice della struttura organizzativa e pertanto è a capo del personale, ed esercita, nei confronti di questo, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro, provvedendo periodicamente alla verifica dell'adeguatezza

dell'organico e presentando al consiglio di amministrazione proposte di aggiornamento della struttura organizzativa;

- approva le richieste di garanzie nei limiti di importo e di rischio autorizzati dal Consiglio di Amministrazione;

- avanza motivate proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alla politica commerciale ed all'ammontare dei corrispettivi e delle competenze da imputare alle imprese per l'accesso alle prestazioni sociali;

- compie e/o dispone le operazioni di gestione non riservate alla competenza del Consiglio di amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 33

Al collegio sindacale è demandato , oltre a quanto previsto dall'art. 2403 c.c, anche il controllo contabile di cui all'art. 2409 ter c.c.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea, fra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

La nomina del presidente compete all'assemblea.

I sindaci possono essere scelti anche tra non soci.

Essi durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

Il compenso annuale dei sindaci deve essere determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

In mancanza si applicano le tariffe professionali.

I componenti il Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della nomina ed hanno tutti i compiti e doveri stabiliti dalla legge.

Nella relazione al bilancio il collegio sindacale deve indicare quanto richiesto dall'art. 2545 c.c., in ordine al carattere mutualistico della società.

PATRIMONIO NETTO

ARTICOLO 34

Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a euro 250.000 ed è così costituito:

- a) dal capitale sociale variabile ed illimitato;
- b) dalla riserva formata dai sovrapprezzi versati;
- c) dalle riserve indivisibili, compresa la riserva legale, formate con gli utili di gestione;
- d) dagli utili di d'esercizio portati a nuovo;
- e) da ogni altra riserva costituita per obbligo di legge, del presente statuto o dei regolamenti;
- f) dai fondi rischi indisponibili.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 35

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio nei termini e nelle forme di legge.

La relazione degli amministratori deve indicare specificatamente, ai sensi dell'art. 2545 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativistico della società.

Gli utili risultanti dal bilancio dovranno essere così destinati:

- a) il 30% alla riserva legale indivisibile, come previsto dalla normativa vigente;
- b) il rimanente secondo le deliberazioni dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione.

E' comunque vietata la distribuzione di utili ai soci.

Le riserve, in ogni caso, non possono essere ripartite tra i soci sia durante la vita della società sia all'atto del suo scioglimento.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 36

L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, deve provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio della società che risulta disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e previa deduzione del capitale versato, deve essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la cooperativa aderisce o, in mancanza, al ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi all'art. 13, commi 23

del D.l. 30/9/2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge
24/11/2003 n. 326.

NORME APPLICABILI

ARTICOLO 37

Le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i soci in dipendenza del rapporto sociale o in ordine alla interpretazione o/e esecuzione del presente contratto che abbiano ad oggetto diritti disponibili, ad eccezione di quelle non compromettibili e di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono deferite ad un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili nel cui ambito territoriale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente. Ove il suddetto Presidente non provveda alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

L'Arbitro giudicherà in via rituale e secondo diritto.

ARTICOLO 38

Ove non diversamente stabilito dal presente statuto si applicano le norme di legge di cui al titolo VI, capo I, sezione I del codice civile e all'art. 13 del d.l. 30/9/2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2003, n. 326.